

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari** 1
- Regolamento (CE) n. 59/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9
- Regolamento (CE) n. 60/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 61/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 62/2003 della Commissione, del 14 gennaio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 15
- Regolamento (CE) n. 63/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 19
- Regolamento (CE) n. 64/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 22
- Regolamento (CE) n. 65/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 24



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Parlamento europeo e Consiglio

2003/32/CE:

- * **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2002, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio** 26

Consiglio

2003/33/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE** 27

Commissione

2003/34/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, che respinge la richiesta di deroga alla decisione 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi [notificata con il numero C(2002) 5501]** 50

2003/35/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento del benalaxil-M, bentiavalicarb, 1-metilciclopropene, prothioconazole e fluoxastrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 5575]** 52

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 58/2003 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 3 del trattato, viene istituito un numero sempre maggiore di programmi in diversi settori a favore di varie categorie di beneficiari. La Commissione è normalmente incaricata di adottare le misure di esecuzione relative a tali programmi, denominati qui di seguito «programmi comunitari».
- (2) L'attuazione dei programmi comunitari in questione è finanziata, almeno in parte, mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale dell'Unione europea.
- (3) A norma dell'articolo 274 del trattato, la Commissione è responsabile dell'esecuzione di tale bilancio.
- (4) Per poter assumere pienamente le sue responsabilità dinanzi ai cittadini, la Commissione deve concentrarsi in via prioritaria sulle sue missioni istituzionali. È quindi opportuno che essa possa delegare a terzi alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari. L'esternalizzazione di taluni compiti di gestione può inoltre costituire un modo per realizzare con maggiore efficacia gli obiettivi perseguiti da detti programmi comunitari.
- (5) L'esternalizzazione dei compiti di gestione deve tuttavia restare entro i limiti del sistema istituzionale creato dal trattato. Ciò significa che non possono essere esternalizzate le missioni che il trattato assegna alle istituzioni e che comportano un margine di discrezionalità per tradurre in atto scelte politiche.
- (6) Il ricorso all'esternalizzazione è, del resto, possibile solo dopo un'analisi costi-benefici che tenga conto di diversi fattori, quali l'individuazione dei compiti che giustificano

un'esternalizzazione, la valutazione dei benefici e dei costi, inclusi quelli da sostenere per il controllo e il coordinamento e l'impatto sulle risorse umane, l'efficacia e la flessibilità nell'esecuzione dei compiti esternalizzati, la semplificazione delle procedure utilizzate, la prossimità dell'azione esternalizzata ai destinatari beneficiari finali, la visibilità della Comunità in quanto promotrice del programma comunitario di cui trattasi e il mantenimento di un livello adeguato di know-how all'interno della Commissione.

- (7) Una forma di esternalizzazione consiste nel fare ricorso ad organismi di diritto comunitario dotati di personalità giuridica, denominati qui di seguito «agenzie esecutive».
- (8) Per assicurare l'omogeneità delle agenzie esecutive sul piano istituzionale, è opportuno stabilire il loro statuto e in particolare alcuni aspetti essenziali concernenti la struttura, i compiti, il funzionamento, il regime di bilancio, il personale, i controlli e la responsabilità.
- (9) In quanto istituzione responsabile dell'esecuzione dei diversi programmi comunitari, la Commissione è la più idonea a valutare se e in che misura sia opportuno affidare a un'agenzia esecutiva compiti di gestione relativi a uno o più programmi comunitari specifici. Il ricorso a un'agenzia esecutiva non esime tuttavia la Commissione dalle responsabilità che ad essa incombono in virtù del trattato, in particolare ai sensi dell'articolo 274. Essa deve essere pertanto in grado di circoscrivere strettamente l'azione dell'agenzia esecutiva e di mantenere un controllo effettivo sul suo funzionamento e in particolare sui suoi organi direttivi.
- (10) Ciò significa che la Commissione deve essere competente a decidere sull'istituzione, e se del caso, sulla soppressione, di un'agenzia esecutiva in conformità del presente regolamento. La decisione di istituire un'agenzia esecutiva è una misura di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, ed essa deve pertanto essere adottata secondo la decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 89 e GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 253.

⁽²⁾ Parere espresso il 5.7.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 345 del 6.12.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (11) Parimenti la Commissione deve poter designare sia i membri del comitato direttivo dell'agenzia esecutiva che il direttore della stessa, così che delegando all'agenzia esecutiva compiti che rientrano tra le proprie competenze la Commissione non ne perda il controllo.
- (12) Occorre infine che l'attività svolta dall'agenzia esecutiva rispetti pienamente la programmazione definita dalla Commissione per i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia in questione. Il programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva deve essere pertanto sottoposto all'accordo della Commissione ed essere conforme alle decisioni di bilancio.
- (13) Per garantire un'esternalizzazione efficace, in modo da trarre il massimo profitto dalle competenze dell'agenzia esecutiva, occorre che la Commissione possa delegare a tale agenzia in tutto o in parte i compiti di esecuzione relativi ad uno o a più programmi comunitari, eccettuati i compiti che implicano l'esercizio di un margine di discrezionalità per tradurre in atto scelte politiche. I compiti che possono essere delegati comprendono la gestione integrale o parziale delle fasi del ciclo di vita di un progetto specifico, l'adozione degli atti di esecuzione di bilancio necessari, la raccolta e il trattamento di informazioni da trasmettere alla Commissione e l'elaborazione di raccomandazioni per la Commissione.
- (14) Dal momento che il bilancio dell'agenzia esecutiva è destinato a finanziare unicamente le spese di funzionamento della stessa, le entrate dell'agenzia devono essere costituite principalmente da una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, fissata dall'autorità di bilancio, e prelevata dalla dotazione finanziaria dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia.
- (15) Al fine di garantire l'applicazione dell'articolo 274 del trattato, gli stanziamenti operativi dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva devono continuare ad essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea e la loro esecuzione deve avvenire mediante imputazione diretta a tale bilancio. Le operazioni finanziarie relative a tali stanziamenti devono essere pertanto effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.
- (16) All'agenzia esecutiva possono poter essere affidati compiti di esecuzione relativi alla gestione dei programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea. Ciò non deve tuttavia generare, neppure indirettamente, oneri amministrativi da coprire con stanziamenti supplementari a carico del bilancio generale di cui trattasi. In tali casi si applicano le disposizioni del presente regolamento, tenendo conto degli elementi specifici risultanti dagli atti di base relativi ai programmi comunitari in questione.
- (17) Per garantire trasparenza e affidabilità nella gestione dell'agenzia esecutiva è necessario che il suo funzionamento sia oggetto di controlli interni ed esterni. A tal

fine l'agenzia esecutiva deve essere resa responsabile dei propri atti e la Commissione deve esercitare una tutela amministrativa sulla stessa, salva restando la possibilità di un controllo della Corte di giustizia.

- (18) È opportuno che il pubblico abbia accesso ai documenti detenuti dall'agenzia esecutiva, a condizioni e con limitazioni analoghe a quelle previste dall'articolo 255 del trattato.
- (19) L'agenzia esecutiva deve cooperare in modo intenso e regolare con i servizi della Commissione responsabili dei programmi comunitari alla cui gestione essa partecipa. Per agevolare quanto più possibile tale cooperazione, è opportuno che l'agenzia esecutiva si installi nel luogo in cui sono stabiliti la Commissione e i suoi servizi, conformemente al protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.
- (20) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli contemplati dall'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dello statuto delle agenzie esecutive a cui la Commissione può affidare, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, determinati compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «agenzia esecutiva»: un'entità giuridica istituita conformemente alle disposizioni del presente regolamento;
- b) «programma comunitario»: qualunque azione, insieme di azioni o altra iniziativa comportante una spesa che, secondo l'atto di base o l'autorizzazione di bilancio relativi, deve essere attuata dalla Commissione a favore di una o più categorie di beneficiari specifici.

Articolo 3

Creazione e soppressione

1. Previa analisi costi-benefici, la Commissione può decidere di istituire un'agenzia esecutiva a cui affidare determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari. Essa fissa la durata di vita dell'agenzia esecutiva.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

L'analisi costi-benefici tiene conto di diversi fattori, quali l'individuazione dei compiti che giustificano un'esternalizzazione, la valutazione dei benefici e dei costi, inclusi quelli da sostenere per il controllo, il coordinamento e l'impatto sulle risorse umane, le eventuali economie nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea, l'efficacia e la flessibilità nell'esecuzione dei compiti esternalizzati, la semplificazione delle procedure utilizzate, la prossimità dell'azione esternalizzata ai beneficiari finali, la visibilità della Comunità in quanto promotrice del programma comunitario di cui trattasi e il mantenimento di un livello adeguato di know-how all'interno della Commissione.

2. Alla scadenza prevista all'atto dell'istituzione dell'agenzia esecutiva, la Commissione può prorogarne la durata di vita per un periodo non superiore a quello inizialmente previsto. La proroga può essere rinnovata. La Commissione, qualora non ritenga più necessario fare ricorso ad una agenzia esecutiva da essa creata o constati che la sua esistenza non è più conforme ai principi di buona gestione finanziaria, decide di sopprimerla. In tal caso nomina due liquidatori per procedere alla liquidazione. La Commissione determina le condizioni in cui deve effettuarsi la liquidazione dell'agenzia esecutiva. Il risultato netto di tale liquidazione è trasferito al bilancio generale dell'Unione europea. La proroga e il rinnovo della stessa o la soppressione sono decise sulla scorta dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo conformemente alla procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 2. Tali decisioni sono modificate conformemente alla stessa procedura. La Commissione trasmette al comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in questo contesto, segnatamente le analisi costi-benefici di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le relazioni di valutazione di cui all'articolo 25.

4. All'atto dell'adozione di un programma comunitario la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'eventuale intenzione di ricorrere ad un'agenzia esecutiva per l'attuazione del programma stesso.

5. Ogni agenzia esecutiva istituita ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve essere conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

Situazione giuridica

1. L'agenzia esecutiva è un organismo comunitario, investito di una missione di servizio pubblico.

2. L'agenzia esecutiva ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Essa è rappresentata a tal fine dal suo direttore.

Articolo 5

Luogo di insediamento

1. L'agenzia esecutiva è installata in uno dei luoghi in cui sono stabiliti la Commissione e i suoi servizi conformemente al protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol.

2. L'agenzia esecutiva si organizza in funzione delle esigenze di gestione dei programmi comunitari di cui è incaricata e nel rispetto dei criteri di buona gestione finanziaria.

Articolo 6

Compiti

1. Per realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può affidare all'agenzia esecutiva qualunque compito relativo all'esecuzione di un programma comunitario, eccettuati quelli che implicano l'esercizio di un margine di discrezionalità per tradurre in atto scelte politiche.

2. L'agenzia esecutiva può essere incaricata in particolare dei seguenti compiti:

a) gestire tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, o parte di esse, in collegamento con progetti specifici nell'ambito dell'esecuzione del programma comunitario e procedere ai controlli all'uopo necessari, adottando le decisioni pertinenti su delega della Commissione;

b) adottare gli atti di esecuzione finanziaria concernenti le entrate e le spese ed effettuare, sulla base della delega della Commissione, tutte le operazioni necessarie per l'attuazione del programma comunitario, in particolare quelle connesse all'attribuzione di appalti e sovvenzioni;

c) raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per orientare l'esecuzione del programma comunitario.

3. Le condizioni, i criteri, i parametri e le modalità che l'agenzia esecutiva deve rispettare nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, nonché le modalità dei controlli esercitati dai servizi della Commissione responsabili dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva sono definiti dalla Commissione nell'atto di delega.

Articolo 7

Struttura

1. L'agenzia esecutiva è gestita da un comitato direttivo e da un direttore.

2. Il personale dell'agenzia esecutiva è alle dipendenze del direttore.

Articolo 8

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da cinque membri designati dalla Commissione.

2. La durata del mandato dei membri del comitato direttivo è, in linea di principio, di due anni e tiene conto della durata prevista per l'esecuzione del programma comunitario la cui gestione è affidata all'agenzia esecutiva. Il mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in funzione fino a quando non si sia provveduto al rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

3. Il comitato direttivo designa tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.

4. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del presidente almeno quattro volte all'anno. Esso può essere convocato anche qualora lo richieda almeno la maggioranza semplice dei suoi membri o il direttore.

5. I membri del comitato direttivo impossibilitati a partecipare ad una riunione possono farsi rappresentare da un altro membro munito di un mandato specifico per la riunione di cui trattasi. Un membro può rappresentare solo un altro membro. In caso di impedimento del presidente, il comitato direttivo è presieduto dal vicepresidente.

6. Le decisioni del comitato direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale la decisione del presidente.

Articolo 9

Compiti del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo adotta il suo regolamento interno.
2. Sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo accordo della Commissione, il comitato direttivo adotta, al più tardi all'inizio di ogni anno, il programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva, comprendente obiettivi dettagliati e indicatori di rendimento. Tale programma deve rispettare la programmazione definita dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli atti che istituiscono i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva. Il programma di lavoro annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio secondo la stessa procedura, per tenere conto, in particolare, delle decisioni della Commissione relative ai programmi comunitari di cui trattasi. Le azioni contenute nel programma di lavoro annuale sono accompagnate da una stima delle spese necessarie.
3. Il comitato direttivo adotta il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, secondo la procedura prevista all'articolo 13.
4. Il comitato direttivo decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di tutti i legati, donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti comunitarie.
5. Il comitato direttivo decide in merito all'organizzazione dei servizi dell'agenzia esecutiva.
6. Il comitato direttivo adotta le disposizioni particolari necessarie per rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti dell'agenzia esecutiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1.

7. Il comitato direttivo adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, e presenta alla Commissione la relazione annuale di attività accompagnata dalle informazioni finanziarie e di gestione. Tale relazione è elaborata in conformità dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. La relazione tratta l'esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti al programma comunitario la cui gestione è stata affidata all'agenzia esecutiva e l'esecuzione del bilancio di funzionamento della stessa.

La Commissione trasmette entro il 15 giugno di ogni anno all'autorità di bilancio una sintesi della relazione annuale di attività delle agenzie esecutive dell'anno precedente, unitamente alla relazione di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

8. Il comitato direttivo adotta e applica misure di lotta contro le frodi e le irregolarità.

9. Il comitato direttivo assolve gli altri compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 10

Direttore

1. Il direttore dell'agenzia esecutiva è nominato dalla Commissione che designa un funzionario ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (¹), in prosieguo «statuto», dei regolamenti e delle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2. La durata del mandato del direttore è, in linea di principio, di quattro anni e tiene conto della durata prevista per l'esecuzione del programma comunitario la cui gestione è affidata all'agenzia esecutiva. Il mandato è rinnovabile. Previo parere del comitato direttivo, la Commissione può porre termine alle funzioni del direttore prima della scadenza del suo mandato.

Articolo 11

Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l'agenzia esecutiva ed è incaricato della sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del comitato direttivo e in particolare il progetto del programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del comitato direttivo.
3. Il direttore assicura l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva. In particolare egli è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 6 e, nell'ambito di tale funzione, adotta le decisioni pertinenti. Il direttore è l'ordinatore delegato dell'agenzia esecutiva per l'esecuzione degli stanziamenti operativi relativi ai programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva e la cui esecuzione finanziaria forma oggetto di un atto di delega da parte della Commissione.

(¹) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 490/2002 (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 1).

4. Il direttore prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese ed esegue in quanto ordinatore il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 15.

5. Il direttore è responsabile della preparazione e della pubblicazione delle relazioni che l'agenzia esecutiva deve presentare alla Commissione. Si tratta nella fattispecie della relazione annuale sulle attività dell'agenzia esecutiva di cui all'articolo 9, paragrafo 7 e di tutte le altre relazioni, di natura generale o specifica, che la Commissione chiede all'agenzia esecutiva.

6. Il direttore esercita, nei confronti del personale dell'agenzia esecutiva, i poteri attribuiti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione. Egli si occupa di tutte le questioni concernenti la gestione del personale dell'agenzia esecutiva.

7. Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il direttore organizza i sistemi di gestione e di controllo interno adeguati all'esercizio dei compiti affidati all'agenzia esecutiva, in modo da assicurare la legittimità, la regolarità e l'efficacia delle operazioni effettuate.

Articolo 12

Bilancio di funzionamento

1. Tutte le entrate e le spese dell'agenzia esecutiva formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel suo bilancio di funzionamento. Tali previsioni, che comprendono la tabella dell'organico dell'agenzia esecutiva, sono trasmesse per informazione all'autorità di bilancio, insieme ai documenti del progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea. La tabella dell'organico, costituita esclusivamente da posti temporanei e che precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato dall'agenzia esecutiva nell'esercizio considerato, è approvata dall'autorità di bilancio e pubblicata in allegato alla sezione III — Commissione — del bilancio generale dell'Unione europea.

2. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva rispetta la regola dell'equilibrio tra entrate e spese.

3. Le entrate dell'agenzia esecutiva comprendono, fatte salve altre entrate possibili, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea determinata dall'autorità di bilancio, e prelevata dalla dotazione finanziaria dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva.

Articolo 13

Elaborazione del bilancio di funzionamento

1. Il direttore elabora ogni anno un progetto di bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, comprendente le spese di funzionamento per l'esercizio finanziario successivo, e lo presenta al comitato direttivo.

2. Il comitato direttivo adotta entro il 1° marzo di ogni anno il progetto di bilancio di funzionamento, compresa la tabella dell'organico, per l'esercizio finanziario successivo e lo presenta alla Commissione.

3. Sulla base del progetto di bilancio e tenendo conto della programmazione da essa definita per quanto riguarda i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva, la Commissione, nell'ambito della procedura di bilancio, propone di fissare la sovvenzione annuale per il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva.

4. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base della sovvenzione annuale così determinata dall'autorità di bilancio, il comitato direttivo adotta, insieme al programma di lavoro, il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, adeguandolo in funzione dei vari contributi concessi all'agenzia esecutiva e dei fondi provenienti da altre fonti.

5. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva può essere adottato in via definitiva solo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea.

6. Quando la Commissione prevede di istituire un'agenzia esecutiva essa comunica all'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio e nel rispetto del principio di trasparenza le seguenti informazioni:

- a) risorse necessarie al funzionamento dell'agenzia esecutiva, sia in termini di stanziamenti che in termini di personale;
- b) funzionari della Commissione di cui è previsto il comando presso l'agenzia esecutiva;
- c) risorse amministrative rese disponibili con il trasferimento di compiti dai servizi della Commissione all'agenzia esecutiva e riallocazione di tali risorse.

7. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 15, qualsiasi modifica al bilancio di funzionamento, nonché alla tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo adottato in conformità della procedura prevista al presente articolo.

Articolo 14

Esecuzione del bilancio di funzionamento e discarico

1. Il direttore esegue il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva.

2. I conti delle agenzie esecutive sono consolidati con quelli della Commissione, secondo la procedura di cui agli articoli 127 e 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) ogni anno il direttore sottopone per approvazione un conto dettagliato provvisorio in cui sono riportate tutte le entrate e le uscite dell'esercizio finanziario precedente al comitato direttivo, che lo trasmette, entro il 1° marzo, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti;

b) il conto definitivo è trasmesso entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

3. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, concede il discarico all'agenzia esecutiva sull'esecuzione del bilancio di funzionamento al più tardi il 29 aprile dell'anno $n + 2$, previo esame della relazione della Corte dei conti.

Tale discarico è accordato congiuntamente a quello relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 15

Regolamento finanziario applicabile al bilancio di funzionamento

Ogni agenzia esecutiva applicherà, per l'esecuzione del suo bilancio di funzionamento, le disposizioni di un regolamento finanziario-tipo adottato dalla Commissione. Tale regolamento finanziario-tipo può discostarsi dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee soltanto se le esigenze specifiche del funzionamento delle agenzie esecutive lo richiedono.

Articolo 16

Regolamento finanziario applicabile agli stanziamenti operativi

1. Qualora la Commissione, in virtù delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), abbia delegato all'agenzia esecutiva compiti di esecuzione finanziaria per stanziamenti operativi relativi a programmi comunitari, detti stanziamenti continuano ad essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea e la loro esecuzione avviene mediante imputazione diretta al bilancio suddetto, sotto la responsabilità della Commissione.

2. Per quanto riguarda l'esecuzione di detti stanziamenti operativi l'ordinatore delegato dell'agenzia esecutiva è il direttore della stessa, e a tal fine deve conformarsi agli obblighi previsti dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Lo scarico sull'esecuzione degli stanziamenti operativi è accordato nel quadro dello scarico dato sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 276 del trattato, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 17

Programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea

Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 16 si applicano fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli atti di base relativi ai programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 18

Personale

1. Il personale dell'agenzia esecutiva è costituito, da un lato, da funzionari comunitari comandati dalle istituzioni, assegnati all'agenzia esecutiva in qualità di agenti temporanei per occu-

pare posti di responsabilità e da agenti temporanei assunti direttamente dall'agenzia esecutiva, nonché, dall'altro, da altri agenti assunti dall'agenzia esecutiva con un contratto rinnovabile. La natura del contratto, pubblico o privato come pure la sua durata e la portata degli obblighi degli agenti nei confronti dell'agenzia esecutiva, nonché i criteri di qualifica richiesti, sono determinati in base alle caratteristiche specifiche dei compiti da svolgere, nel rispetto dello statuto, nonché delle normative nazionali vigenti.

2. Purché il funzionario eserciti attività costanti e a prescindere dalle modalità di comando, l'istituzione d'origine:

a) non copre, per la durata del comando, i posti che detto comando ha reso vacanti;

b) tiene conto, nella riduzione forfettaria, del costo dei funzionari trasferiti alle agenzie esecutive.

Tuttavia, il numero complessivo di posti interessati dal paragrafo 2, primo comma, non può superare il numero di posti necessari per assicurare l'esecuzione dei compiti conferiti dalla Commissione all'agenzia esecutiva.

3. Il comitato direttivo, di concerto con la Commissione, adotta, per quanto necessarie, le modalità di applicazione relative alla gestione del personale dell'agenzia esecutiva.

Articolo 19

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 si applica sia all'agenzia esecutiva che al personale della stessa, a condizione che quest'ultimo sia soggetto allo statuto.

Articolo 20

Controlli

1. L'attuazione dei programmi comunitari affidati alle agenzie esecutive è soggetta al controllo della Commissione. Tale controllo viene esercitato secondo le modalità da essa fissate in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. La funzione di revisore interno è esercitata nelle agenzie esecutive dal revisore interno della Commissione.

3. La Commissione e l'agenzia esecutiva garantiscono l'attuazione delle raccomandazioni del revisore interno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze.

4. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) istituito con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione⁽¹⁾, dispone, nei confronti dell'agenzia esecutiva e dell'insieme del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Dal momento della sua istituzione l'agenzia esecutiva aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾. Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne svolte dall'OLAF.

5. La Corte dei conti esamina i conti dell'agenzia esecutiva, ai sensi dell'articolo 248 del trattato.

6. Tutti gli atti dell'agenzia esecutiva e in particolare tutte le decisioni e tutti i contratti da essa conclusi devono prevedere espressamente che il revisore interno della Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti possano procedere a controlli di documenti e fascicoli e a controlli sul posto presso tutti i contraenti e sub-contraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari, compresi i beneficiari finali.

Articolo 21

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia esecutiva è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia esecutiva deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni suddetti.

3. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'agenzia esecutiva è disciplinata dalle disposizioni del regime ad esso applicabile.

Articolo 22

Controllo della legalità

1. Tutti gli atti di un'agenzia esecutiva che ledono un terzo possono essere deferiti alla Commissione da chiunque sia direttamente e individualmente interessato o da uno Stato membro, al fine di controllarne la legalità.

Il ricorso amministrativo viene depositato alla Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui l'interessato o lo Stato membro in causa prende conoscenza dell'atto contestato.

Dopo aver ascoltato le ragioni addotte dall'interessato o dallo Stato membro in causa e quelle dell'agenzia esecutiva, la Commissione delibera in merito al ricorso amministrativo entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui è stato proposto il ricorso. Fatto salvo l'obbligo, per la Commissione, di rispondere per iscritto e motivando la sua decisione, la mancata risposta da parte della Commissione entro tale termine vale come decisione implicita di rigetto del ricorso.

2. La Commissione può, di sua iniziativa, occuparsi di qualsiasi atto di un'agenzia esecutiva. Essa delibera entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui ha proceduto in tal senso, dopo aver ascoltato le ragioni addotte dall'agenzia esecutiva.

3. Allorché agisce ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione può sospendere l'esecuzione dell'atto in causa o prescrivere misure provvisorie. Nella sua decisione definitiva la Commissione può mantenere l'atto dell'agenzia esecutiva o decidere che questa lo deve modificare, integralmente o parzialmente.

4. L'agenzia esecutiva è tenuta ad adottare, in tempi ragionevoli, le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

5. La decisione esplicita o implicita di rigetto, da parte della Commissione, del ricorso amministrativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 230 del trattato.

Articolo 23

Accesso ai documenti e riservatezza

1. L'agenzia esecutiva è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾, quando le viene rivolta una richiesta di accesso a un documento in suo possesso.

Le disposizioni specifiche necessarie per l'attuazione di tali disposizioni sono adottate dal comitato direttivo entro sei mesi dall'istituzione dell'agenzia esecutiva.

2. I membri del comitato direttivo, il direttore e i membri del personale, anche dopo la cessazione delle loro rispettive funzioni, e chiunque partecipi alle attività dell'agenzia esecutiva, sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 24

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, in appresso denominato «comitato delle agenzie esecutive».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

Valutazione

1. Viene realizzata, a cura della Commissione, una relazione esterna di valutazione relativa ai primi tre anni di funzionamento di ciascuna agenzia esecutiva, che viene quindi sottoposta al comitato direttivo dell'agenzia esecutiva, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Essa include un'analisi costi/benefici quale quella prevista all'articolo 3, paragrafo 1.

2. La valutazione viene successivamente ripetuta ogni tre anni, alle medesime condizioni.

3. In seguito alle relazioni di valutazione, l'agenzia esecutiva e la Commissione prendono tutte le opportune misure per ovviare ai problemi eventualmente riscontrati.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

4. Qualora a seguito di una siffatta valutazione la Commissione constati che l'esistenza stessa dell'agenzia esecutiva non è più giustificata secondo la buona gestione finanziaria, la Commissione ne decide la soppressione.

Articolo 26

Misure transitorie

Purché siano state create agenzie esecutive:

- a) la relazione annuale di attività di cui all'articolo 9, paragrafo 7, è redatta per la prima volta per l'esercizio 2003;

b) il termine di cui all'articolo 14, lettera b), per la trasmissione dei conti definitivi si applica per la prima volta per l'esercizio 2005;

c) per gli esercizi che precedono il 2005, il termine per la trasmissione dei conti definitivi è fissato al 15 settembre.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 59/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	92,5
	204	47,2
	212	104,8
	999	81,5
0707 00 05	052	131,8
	220	166,2
	628	139,2
	999	145,7
0709 10 00	220	84,8
	999	84,8
0709 90 70	052	129,4
	204	144,5
	999	136,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,6
	204	51,3
	212	57,6
	220	55,4
	999	52,5
0805 20 10	204	83,3
	999	83,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	63,2
	204	64,6
	220	54,6
	464	142,2
	624	76,8
	999	80,3
0805 50 10	052	48,2
	220	80,7
	600	71,5
	999	66,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	42,4
	400	98,5
	404	104,7
	720	120,1
	999	91,4
	999	91,4
0808 20 50	400	116,4
	528	82,9
	720	48,6
	999	82,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 60/2003 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2003****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione. Questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato portoghese dei prodotti importati.
- (3) Tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Portogallo, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Portogallo.
2. La gara è aperta fino al 13 marzo 2003. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 61/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2003**

**che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

- (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.
- (6) Cefalonio e permetrina devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (7) Triclormetiazide deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (8) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 297 del 31.10.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.2. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Cefalonio	Cefalonio	Bovini	20 µg/kg	Latte»

2. Agenti antiparassitari
- 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
- 2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Permetrina	Permetrina (somma degli isomeri)	Bovini	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte (*)

(*) Devono essere osservate le ulteriori disposizioni della direttiva 98/82/CE della Commissione (GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25).»

B. La seguente sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale
«Triclormetiazide	Tutti i mammiferi da produzione alimentare»

REGOLAMENTO (CE) N. 62/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2003****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	43,61	323,96	398,51	28,49
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	6,92	51,39	63,22	4,52
1.40	Agli 0703 20 00	133,79	993,95	1 222,67	87,42
1.50	Porri ex 0703 90 00	95,91	712,52	876,47	62,67
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	110,92	824,02	1 013,64	72,48
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,36	561,38	40,14
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	50,84	377,69	464,60	33,22
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	29,39	218,34	268,58	19,20
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	89,92	668,01	821,72	58,75
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	406,90	3 022,84	3 718,43	265,87
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	116,57	865,98	1 065,25	76,17
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	402,87	495,58	35,43
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	299,32	2 223,66	2 735,36	195,58
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	327,41	2 432,35	2 992,06	213,93
1.210	Melanzane 0709 30 00	114,49	850,55	1 046,27	74,81

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	110,51	820,96	1 009,87	72,21
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	809,36	6 012,74	7 396,34	528,84
1.240	Peperoni 0709 60 10	93,60	695,36	855,37	61,16
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	80,32	596,69	733,99	52,48
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	106,84	793,70	976,33	69,81
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	185,11	1 375,18	1 691,63	120,95
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	82,90	615,87	757,59	54,17
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	120,54	895,48	1 101,54	78,76
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	54,32	403,55	496,41	35,49
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	59,77	444,02	546,19	39,05

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	183,20	1 360,98	1 674,15	119,70
2.110	Cocomeri 0807 11 00	27,81	206,60	254,14	18,17
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	47,81	355,18	436,91	31,24
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	94,25	700,16	861,27	61,58
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	88,93	660,66	812,69	58,11
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	465,53	3 458,43	4 254,25	304,18
2.170	Pesche 0809 30 90	150,58	1 118,67	1 376,09	98,39
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	173,45	1 288,53	1 585,03	113,33
2.190	Prugne 0809 40 05	127,78	949,29	1 167,73	83,49
2.200	Fragole 0810 10 00	396,00	2 941,88	3 618,84	258,75
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 683,21	3 300,64	236,00
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	1 967,64	14 617,60	17 981,28	1 285,66
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	172,39	1 280,69	1 575,39	112,64
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	167,25	1 242,50	1 528,41	109,28
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	111,55	828,73	1 019,43	72,89
2.250	Litchi ex 0810 90 30	220,81	1 640,40	2 017,87	144,28

REGOLAMENTO (CE) N. 63/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾	0,00
1002 00 00	Segala	32,62
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	42,72
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	42,72
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	32,62

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.12.2002 al 14.1.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	132,50	89,07	218,25 (***)	208,25 (***)	188,25 (***)	113,99 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	36,27	14,82	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,75 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,15 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 64/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2003
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 37/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 37/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 37/2003, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 5 del 10.1.2003, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C09	EUR/t	10,25
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	C09	EUR/t	9,50
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C09	EUR/t	8,75
1001 90 99 9000	C05	EUR/t	0	1101 00 15 9180	C09	EUR/t	8,25
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C10	EUR/t	24,75
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C10	EUR/t	19,50
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	C11	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1005 90 00 9000	C08	EUR/t	0	1103 11 10 9400	C11	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	C11	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C09	EUR/t	11,00				

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C05 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

C08 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

C09 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Romania.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C11 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

REGOLAMENTO (CE) N. 65/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2003
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1136/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1136/2002 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 169 del 28.6.2002, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	C12	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	C13	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	C12	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C12 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Repubblica ceca, della Romania e della Slovenia.

C13 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2002

sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

(2003/32/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito delle disastrose inondazioni verificatesi nell'agosto e nel settembre 2002 in alcuni Stati membri e paesi candidati la cui adesione all'Unione europea è attualmente in fase di negoziazione, l'Unione europea ha deciso di creare un Fondo di solidarietà dell'Unione europea per far fronte alle catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene una disposizione specifica in base a cui il Fondo può essere mobilitato retroattivamente per catastrofi verificatesi a partire dall'agosto di quest'anno.

- (4) I paesi interessati hanno trasmesso alla Commissione la loro stima dei danni provocati dalle inondazioni dell'agosto e del settembre 2002,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilitato per fornire l'importo di 728 milioni di EUR in stanziamenti di impegno.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Strasburgo, addì 21 novembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE

(2003/33/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16 e l'allegato II,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 1999/31/CE, la Commissione deve adottare criteri specifici e/o metodi di prova e valori limite associati per ogni categoria di discarica.

(2) È opportuno stabilire una procedura per determinare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche.

(3) Occorrerebbe fissare i valori limite ed altri criteri per assegnare i rifiuti alle diverse categorie di discariche.

(4) Occorrerebbe stabilire i metodi di analisi da utilizzare per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche.

(5) Dal punto di vista tecnico è opportuno esentare dai criteri e dalle procedure stabiliti nell'allegato della presente decisione i rifiuti generati dall'industria estrattiva e stoccati in loco.

(6) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di transizione ragionevolmente breve per apprestare il sistema necessario per l'applicazione della presente decisione e potrebbe essere necessario un ulteriore breve periodo di transizione per consentire agli Stati membri di applicare i valori limite.

(7) Le misure previste nella presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽²⁾, e ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, di detta direttiva devono quindi essere adottate dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce i criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche in conformità con i principi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE e, in particolare, dal suo allegato II.

Articolo 2

Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche gli Stati membri applicano la procedura di cui alla sezione 1 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a che i rifiuti siano ammessi in una discarica esclusivamente se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto è stabilito alla sezione 2 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento ed analisi elencati nella sezione 3 dell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

Articolo 5

Fatta salva la normativa comunitaria vigente, i criteri e le procedure di cui all'allegato della presente decisione non si applicano ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, quando sono stoccati in loco. In assenza di norme comunitarie specifiche nel settore, gli Stati membri applicano i criteri e le procedure nazionali.

Articolo 6

Ogni emendamento necessario per il futuro aggiornamento della presente decisione al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici è adottato dalla Commissione, assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, ad esempio adeguamento dei parametri negli elenchi dei valori limite e/o sviluppo di criteri di ammissione e valori limite per sottocategorie supplementari di discariche di rifiuti non pericolosi.

Articolo 7

1. La presente decisione ha effetto il 16 luglio 2004.
2. Gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nella sezione 2 dell'allegato della presente decisione entro il 16 luglio 2005.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio
La Presidente
M. FISCHER BOEL

ALLEGATO

CRITERI E PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DEI RIFIUTI NELLE DISCARICHE

INTRODUZIONE

Il presente allegato stabilisce la procedura uniforme per la classificazione e l'ammissione dei rifiuti di cui all'allegato II della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (la «direttiva discariche»).

A norma dell'articolo 176 del trattato, i singoli Stati membri possono mantenere o adottare provvedimenti di protezione ancor più rigorosi di quelli stabiliti dal presente allegato, purché essi siano compatibili con il trattato. Essi devono essere notificati alla Commissione. Ciò potrebbe risultare particolarmente importante per quanto riguarda i valori limite del cadmio e del mercurio fissati alla sezione 2. Gli Stati membri possono inoltre fissare valori limite di componenti che non figurano nella sezione 2.

La sezione 1 del presente allegato stabilisce la procedura da seguire per determinare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche. La procedura comprende una caratterizzazione di base dei rifiuti, una verifica di conformità e una verifica in loco, quali definite nella sezione 3 dell'allegato II della direttiva discariche.

La sezione 2 del presente allegato fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti per ciascuna categoria di discarica. I rifiuti sono considerati ammissibili presso una discarica solo se soddisfano i criteri di ammissibilità della categoria di discarica corrispondente di cui alla sezione 2 del presente allegato.

La sezione 3 del presente allegato elenca i metodi da utilizzare per il campionamento e la verifica dei rifiuti.

L'allegato A definisce la valutazione di sicurezza da compiere per l'ammissione dei rifiuti nei depositi sotterranei.

L'allegato B, che ha carattere informativo, fornisce una sintesi delle opzioni di collocazione in discarica previste dalla direttiva ed esempi delle possibili sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.

1. PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DISCARICA

1.1. Caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base, prima tappa della procedura di ammissione, consiste nella determinazione di tutte le caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento sicuro dei rifiuti a lungo termine. Essa è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti.

1.1.1. La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

- a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre colaticcio e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);
- b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste all'articolo 6, lettera a), della direttiva discariche;
- c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;
- d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.

Se le caratteristiche di base di un tipo di rifiuti dimostrano che essi soddisfano i criteri di ammissibilità ad una determinata categoria di discarica di cui alla sezione 2 del presente allegato, questi rifiuti sono considerati ammissibili in tale categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al loro gestore incombe la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.

Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo che dev'essere fissato dallo Stato membro.

1.1.2. I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti:

- a) fonte ed origine dei rifiuti;
- b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
- c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva discariche o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
- d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del colaticcio quando sia presente;
- e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
- f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti [decisione 2001/118/CE della Commissione ⁽¹⁾];
- g) per i rifiuti pericolosi, nel caso di voci «speculari»: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽²⁾;
- h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva discariche;
- i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
- j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
- k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.

1.1.3. Prove

In generale, per ottenere le informazioni di cui sopra è necessario sottoporre i rifiuti a prove. Oltre al comportamento del colaticcio deve essere nota la composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante prove. Le prove previste per determinare le categorie di base dei rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità.

La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle prove di laboratorio richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti. È possibile distinguere tra:

- a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;
- b) rifiuti non generati regolarmente.

Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i criteri di ammissibilità alla categoria di discarica corrispondente; è possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad esempio le conseguenze del loro deposito insieme ai rifiuti urbani).

a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo

Si tratta di rifiuti specifici ed omogenei generati regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale:

- l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti,
- il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare cambiamenti del materiale impiegato).

Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se è possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).

Per la determinazione della categoria di questo tipo di rifiuti devono essere tenuti presenti i requisiti fondamentali (punto 1.1.2) e in particolare:

- la gamma di composizione dei singoli rifiuti,
- la gamma e la variabilità delle caratteristiche,
- se prescritto, il comportamento del colaticcio dei rifiuti, determinato mediante un test di lisciviazione per lotti e/o una prova di percolazione e/o una prova di dipendenza del pH,
- le variabili principali, da sottoporre a prove periodiche.

⁽¹⁾ GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti diversi, occorre fornire informazioni sulla portata della valutazione. Occorre pertanto effettuare un numero adeguato di misurazioni per evidenziare la gamma e la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti. In questo caso si può concludere che i rifiuti sono ormai caratterizzati e saranno successivamente sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che il loro processo di generazione cambi in maniera sostanziale.

Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati delle misurazioni potrebbero evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti. In questo caso si può concludere che i rifiuti sono ormai caratterizzati e saranno successivamente sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che il loro processo di generazione cambi in maniera sostanziale.

I rifiuti provenienti da impianti che raggruppano o mescolano i rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta possono presentare proprietà estremamente variabili e occorre tenerne conto nel determinare la categoria di base. Tali rifiuti potrebbero corrispondere di più a quelli della lettera b).

b) Rifiuti non generati regolarmente

Si tratta di rifiuti non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei prescritti requisiti fondamentali. Dato che si devono determinare le caratteristiche di ogni lotto, non occorre alcuna verifica di conformità.

1.1.4. *Casi in cui non sono necessari test*

Ai fini della caratterizzazione di base, è possibile tralasciare i test nei seguenti casi:

- a) i rifiuti fanno parte di un elenco per il quale non sono previste le prove di cui al punto 2 del presente allegato;
- b) tutte le informazioni necessarie per la caratterizzazione dei rifiuti sono note ed adeguatamente giustificate nella misura considerata adeguata dalle autorità competenti;
- c) si tratta di certi tipi di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare prove o per cui non siano disponibili test o criteri di ammissibilità adeguati. In questo caso occorre fornire adeguata giustificazione e documentazione, in particolare per quanto riguarda i motivi per cui i rifiuti sono considerati ammissibili a una determinata categoria di discarica.

1.2. **Verifica di conformità**

Quando i rifiuti sono stati giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base di cui alla sezione 1, essi verranno successivamente sottoposti a una verifica di conformità per stabilire se possedano le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfino i criteri di ammissibilità stabiliti alla sezione 2.

La verifica della conformità serve ad accertare periodicamente le caratteristiche dei flussi regolari di rifiuti.

I parametri da verificare sono precisati nella caratterizzazione di base dei rifiuti. I parametri dovrebbero corrispondere alle informazioni che servono per definire la categoria dei rifiuti; è necessario soltanto un controllo dei parametri critici (variabili principali) determinati nella caratterizzazione di base; il controllo serve a verificare che i rifiuti rispettino i valori limite per i parametri critici.

Per la verifica della conformità occorre utilizzare uno o più dei test impiegati per la caratterizzazione di base. Le prove devono comprendere almeno un test di lisciviazione per lotti. A tale scopo occorre servirsi dei metodi elencati nella sezione 3.

I rifiuti esentati dall'obbligo di sottoposizione a prove per la loro caratterizzazione di base di cui alla sezione 1.1.4, lettera a) e alla sezione 1.1.4, lettera c), sono esentati anche dalla verifica di conformità. Occorre tuttavia verificare la loro conformità con le informazioni che servono per definire la categoria di rifiuti diversa dalle prove.

Le verifiche di conformità devono essere effettuate almeno annualmente; il gestore deve comunque provvedere ad effettuarle nella misura e con la frequenza specificate nella caratterizzazione di base.

I dati relativi ai risultati delle prove devono essere conservati per il periodo stabilito dallo Stato membro.

1.3. Verifiche in loco

Ciascun carico di rifiuti che giunge in discarica deve essere sottoposto ad ispezione prima e dopo lo scarico e la documentazione richiesta controllata.

Per i rifiuti depositati dal produttore in una discarica da lui controllata la verifica può svolgersi al loro punto di partenza.

I rifiuti possono essere ammessi nella discarica se sono identici a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità e se corrispondono alla descrizione nei documenti di accompagnamento. In caso contrario i rifiuti non sono ammessi alla discarica.

Gli Stati membri stabiliscono gli obblighi relativi alle prove per la verifica in loco, e in particolare, se del caso, metodologie rapide di analisi.

Alla consegna sono periodicamente prelevati campioni. Dopo l'ammissione dei rifiuti i campioni prelevati vengono conservati per il periodo stabilito dallo Stato membro [per un mese almeno, cfr. articolo 11, lettera b), della direttiva discariche].

2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI

La presente sezione stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, in particolare i criteri per l'ammissione in depositi sotterranei.

In determinati casi sono ammessi valori limite fino a tre volte più elevati per parametri specifici elencati nella presente sezione [diversi dal carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle sezioni 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1 e 2.4.1, BTEX, PCB e dell'olio minerale di cui alla sezione 2.1.2.2, carbonio organico totale (TOC) e PH di cui alla sezione 2.3.2 e dalla perdita all'ignizione (LOI) e/o TOC di cui alla sezione 2.4.2 e limitatamente all'eventuale aumento del valore limite del TOC di cui alla sezione 2.1.2.2 a solo due volte il valore limite] qualora:

- l'autorità competente conceda un'autorizzazione per rifiuti specifici caso per caso per la discarica ricevente tenendo conto delle caratteristiche della discarica e delle zone limitrofe, e
- le emissioni (compreso il colaticcio) della discarica, tenuto conto dei limiti previsti per i parametri specifici della presente sezione, non presentino ulteriori rischi per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù della presente disposizione. Le relazioni vanno trasmesse alla Commissione ogni tre anni nel quadro dell'informativa sull'attuazione della direttiva discariche ai sensi delle disposizioni specifiche di cui al suo articolo 15.

Gli Stati membri stabiliscono i criteri di conformità con i valori limite specificati nella presente sezione.

2.1. Criteri relativi alle discariche per rifiuti inerti

2.1.1. *Elenco dei rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti senza obblighi di test*

I rifiuti elencati nella tabella che segue sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva discariche e ai criteri di cui al punto 2.1.2 e possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti a prove.

Si deve trattare di un unico flusso (un'unica fonte) di un unico tipo di rifiuti. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi elencati nella tabella, purché provenienti dalla stessa fonte.

Quando si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine) i rifiuti sono sottoposti a prove o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera in quantità tale da aumentare il rischio legato ai rifiuti in misura sufficiente da giustificare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

Se è dubbia la conformità dei rifiuti alla definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva discariche e ai criteri elencati al punto 2.1.2 ovvero non si può escludere che siano contaminati è indispensabile sottoporli a prove. A tale scopo occorre servirsi dei metodi elencati alla sezione 3.

Codice EER	Descrizione	Restrizioni
1011 03	Materiali di scarto a base di vetro	Solo se privi di leganti organici
1501 07	Imballaggi in vetro	
1701 01	Cemento	Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione (*)
1701 02	Mattoni	Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione (*)
1701 03	Mattonelle e ceramica	Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione (*)
1701 07	Miscelanea di cemento, mattoni, mattonelle e ceramica	Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione (*)
1702 02	Vetro	
1705 04	Terra e rocce	Eccetto lo strato vegetale e la torba; eccetto terra e rocce di siti contaminati
1912 05	Vetro	
2001 02	Vetro	Solo vetro raccolto separatamente
2002 02	Terra e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.). L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dall'edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa di processi di produzione del settore edile, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose eccetera, a meno che sia dimostrato che la costruzione demolita non era contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dall'edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

I rifiuti che non figurano nell'elenco devono essere sottoposti alle prove di cui alla sezione 1 per accertarne la conformità ai criteri relativi ai rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti stabiliti alla sezione 2.1.2.

2.1.2. Valori limite per i rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti

2.1.2.1. Valori limite per il colaticcio

I seguenti valori limite per il colaticcio si applicano ai rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti, calcolati con una proporzione di liquido a solido (L/S) di 2 l/kg e di 10 l/kg in termini di liberazione totale ed espressi direttamente in mg/l per componente (il primo eluito della prova di percolazione a L/S = 0,1 l/kg). Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.

Componente	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg	C ₀ (prova di percolazione)
	sostanza secca in mg/kg	sostanza secca in mg/kg	mg/l
As	0,1	0,5	0,06
Ba	7	20	4
Cd	0,03	0,04	0,02
Cr totale	0,2	0,5	0,1

Componente	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg	C ₀ (prova di percolazione)
	sostanza secca in mg/kg	sostanza secca in mg/kg	mg/l
Cu	0,9	2	0,6
Hg	0,003	0,01	0,002
Mo	0,3	0,5	0,2
Ni	0,2	0,4	0,12
Pb	0,2	0,5	0,15
Sb	0,02	0,06	0,1
Se	0,06	0,1	0,04
Zn	2	4	1,2
Cloruro	550	800	460
Fluoruro	4	10	2,5
Solfato	560 (*)	1 000 (*)	1 500
Indice fenolo	0,5	1	0,3
DOC (**)	240	500	160
TDS (***)	2 500	4 000	—

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il solfato, possono ancora essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità se il colaticcio non supera uno dei seguenti valori: 1 500 mg/l di Co se L/S = 0,1 l/kg e 6 000 mg/kg se L/S = 10 l/kg. Sarà necessario ricorrere a una prova di percolazione per stabilire il valore limite a L/S = 0,1 l/kg in condizioni d'equilibrio iniziali, mentre il valore a L/S = 10 l/kg può essere stabilito o con un test di lisciviazione per lotti o con una prova di percolazione in condizioni prossime all'equilibrio locale.

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 500 mg/kg. (È disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

(***) È possibile servirsi dei valori per il totale di solidi disciolti (TDS) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

2.1.2.2. Valori limite per il contenuto totale dei parametri organici

Oltre ai valori limite per il colaticcio di cui al punto 2.1.2.1, i rifiuti inerti devono rispettare anche i seguenti valori limite:

Parametri	Valore mg/kg
TOC (carbonio organico totale)	30 000 (*)
BTEX (benzene, loluene, etilbenzene e xileni)	6
PCB (difenile policlorurato) (7 congeneri)	1
Olio minerale (da C10 a C40)	500
PAH (idrocarburo policiclico aromatico)	Gli Stati membri fissano il valore limite

(*) Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché si raggiunga il valore di 500 mg/kg per il DOC con una proporzione L/S = 10 l/kg al proprio valore di pH del terreno o con un pH compreso tra 7,5 e 8,0.

2.2. Criteri relativi alle discariche per rifiuti non pericolosi

Gli Stati membri hanno facoltà di individuare sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.

Nel presente allegato i valori limite sono stabiliti solo per i rifiuti non pericolosi collocati in discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

2.2.1. Rifiuti ammissibili in discariche per rifiuti non pericolosi senza effettuare test

È consentito ammettere nelle discariche destinate ai rifiuti non pericolosi senza sottoporli preventivamente a prove i rifiuti urbani di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva discariche, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e gli stessi materiali non pericolosi di altra origine.

Non è consentito ammettere i rifiuti qualora non siano stati preventivamente trattati conformemente all'articolo 6, lettera a), della direttiva discariche o se risultino contaminati con un aumento del rischio associato tale da giustificare il loro smaltimento in altri impianti.

Non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conformemente all'articolo 6, lettera c), punto iii), della direttiva discariche.

2.2.2. Valori limite per i rifiuti non pericolosi

I seguenti valori limite si applicano ai rifiuti granulari non pericolosi ammessi nelle stesse aree destinate ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi; i valori di liberazione totale sono calcolati a $L/S = 2$ l/kg e a $L/S = 10$ l/kg e i componenti sono espressi direttamente in mg/l (nel primo eluito della prova di percolazione con un rapporto di $L/S = 0,1$ l/kg). Per rifiuti granulari si intendono tutti i rifiuti che non sono monolitici. Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test (cfr. sezione 3) e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.

Componenti	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg	C_0 (prova di percolazione)
	sostanza secca mg/kg	sostanza secca in mg/kg	mg/l
As	0,4	2	0,3
Ba	30	100	20
Cd	0,6	1	0,3
Cr totale	4	10	2,5
Cu	25	50	30
Hg	0,05	0,2	0,03
Mo	5	10	3,5
Ni	5	10	3
Pb	5	10	3
Sb	0,2	0,7	0,15
Se	0,3	0,5	0,2
Zn	25	50	15
Cloruro	10 000	15 000	8 500

Componenti	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg	C ₀ (prova di percolazione)
	sostanza secca mg/kg	sostanza secca in mg/kg	mg/l
Fluoruro	60	150	40
Solfato	10 000	20 000	7 000
DOC (*)	380	800	250
TDS (**)	40 000	60 000	—

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 800 mg/kg (è disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

(**) È possibile servirsi dei valori per il TDS in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Per i rifiuti monolitici gli Stati membri fissano criteri che garantiscano lo stesso livello di protezione ambientale dato ai valori limite sopra riportati.

2.2.3. Rifiuti in gesso

I materiali non pericolosi a base di gesso devono essere smaltiti unicamente in discariche per rifiuti non pericolosi, in aree in cui non si ammettono rifiuti biodegradabili. I valori limite per il TOC e il DOC di cui ai punti 2.3.2 e 2.3.1 si applicano ai rifiuti collocati in discarica insieme a materiali a base di gesso.

2.3. Criteri relativi ai rifiuti pericolosi ammissibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 6, lettera c), punto iii)

Stabile e non reattivo significa che il comportamento del colaticcio dei rifiuti non si degrada a lungo termine nelle condizioni di collocazione in discarica previste o a seguito di incidenti prevedibili:

- unicamente nei rifiuti (ad esempio, per biodegradazione),
- sotto l'effetto delle condizioni ambientali a lungo termine (ad esempio, acqua, aria, temperatura, costrizione meccanica),
- sotto l'effetto degli altri rifiuti (in particolare prodotti dei rifiuti come il colaticcio e i gas).

2.3.1. Valori limite del colaticcio

I seguenti valori limite del colaticcio si applicano ai rifiuti granulari pericolosi ammessi nelle stesse aree destinate ai rifiuti non pericolosi; i valori di liberazione totale sono calcolati a L/S = 2 l/kg e a L/S = 10 l/kg e i componenti sono espressi direttamente in mg/l (nel primo eluito della prova di percolazione con un rapporto di L/S = 0,1 l/kg). Per rifiuti granulari si intendono tutti i rifiuti non monolitici. Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.

Componenti	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg	C ₀ (prova di percolazione)
	sostanza secca in mg/kg	sostanza secca in mg/kg	mg/l
As	0,4	2	0,3
Ba	30	100	20
Cd	0,6	1	0,3
Cr totale	4	10	2,5

Componenti	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg	C ₀ (prova di percolazione)
	sostanza secca in mg/kg	sostanza secca in mg/kg	mg/l
Cu	25	50	30
Hg	0,05	0,2	0,03
Mo	5	10	3,5
Ni	5	10	3
Pb	5	10	3
Sb	0,2	0,7	0,15
Se	0,3	0,5	0,2
Zn	25	50	15
Cloruro	10 000	15 000	8 500
Fluoruro	60	150	40
Solfato	10 000	20 000	7 000
DOC (*)	380	800	250
TDS (**)	40 000	60 000	—

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 800 mg/kg (è disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

(**) È possibile servirsi dei valori per il TDS in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Per i rifiuti monolitici gli Stati membri fissano criteri che garantiscano lo stesso livello di protezione ambientale dato dai valori limite sopra riportati.

2.3.2. Altri criteri

Oltre ai valori limite per il colaticcio di cui alla sezione 2.3.1, i rifiuti granulari devono rispettare anche i seguenti valori limite:

Parametro	Valore
TOC (carbonio organico totale)	5 % (*)
pH	Minimo di 6,0
ANC (capacità di neutralizzazione degli acidi)	Deve essere sottoposto a valutazione

(*) Se non si raggiunge tale valore, l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché si raggiunga il valore di 800 mg/kg per il DOC a LS = 10 l/kg, al valore di pH del materiale o al valore di pH compreso tra 7,5 e 8,0.

Gli Stati membri sono tenuti a stabilire criteri che garantiscano l'adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti.

Gli Stati membri stabiliscono criteri che garantiscano che i rifiuti monolitici pericolosi sono stabili e non reattivi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

2.3.3. Rifiuti di amianto

I materiali edili contenenti amianto e altri rifiuti assimilabili all'amianto possono essere collocati in discariche per rifiuti non pericolosi in conformità con l'articolo 6, lettera c), punto iii), della direttiva discariche senza essere sottoposti a prove.

Le discariche che ricevono materiali edili contenenti amianto e altri rifiuti assimilabili all'amianto devono rispettare i seguenti requisiti:

- i rifiuti non devono contenere altre sostanze pericolose al di fuori dell'amianto legato, comprese le fibre legate da un agente legato o imballate in plastica,
- la discarica accetta solo materiale edile contenente amianto e altri rifiuti assimilabili all'amianto. Tali rifiuti possono anche essere collocati in un'area separata di una discarica per rifiuti non pericolosi se l'area in questione è sufficientemente isolata,
- per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito viene coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati, viene regolarmente irrigata,
- sulla discarica o sull'area viene disteso uno strato ulteriore di materiale di copertura per evitare la dispersione delle fibre,
- nella discarica o nell'area non vengono svolte attività che possano provocare una fuga di fibre (ad esempio perforazioni),
- dopo la chiusura della discarica o dell'area si conserva una cartina che indichi dove sono stati collocati i rifiuti di amianto,
- allo scopo di evitare il contatto umano con i rifiuti, devono essere prese misure adeguate per limitare l'eventuale utilizzo del terreno dopo la chiusura della discarica.

Per le discariche che ricevono solo materiali edili contenenti amianto, le prescrizioni stabilite nell'allegato I, punti 3.2 e 3.3, della direttiva discariche possono essere ridotte se vengono soddisfatti i requisiti sopra riportati.

2.4. Criteri relativi ai rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti pericolosi

2.4.1. Valori limite del colaticcio

I seguenti valori limite del colaticcio si applicano ai rifiuti granulari ammissibili nelle discariche per rifiuti pericolosi; i valori di liberazione totale sono calcolati a $L/S = 2$ l/kg e a $L/S = 10$ l/kg e i componenti sono espressi direttamente in mg/l (nel primo eluito della prova di percolazione con un rapporto di $L/S = 0,1$ l/kg). Per rifiuti granulari si intendono tutti i rifiuti non monolitici. Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.

Componenti	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg	C_0 (prova di percolazione)
	sostanza secca in mg/kg	sostanza secca mg/kg	mg/l
As	6	25	3
Ba	100	300	60
Cd	3	5	1,7
Cr totale	25	70	15
Cu	50	100	60
Hg	0,5	2	0,3
Mo	20	30	10
Ni	20	40	12
Pb	25	50	15

Componenti	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg	C ₀ (prova di percolazione)
	sostanza secca in mg/kg	sostanza secca mg/kg	mg/l
Sb	2	5	1
Se	4	7	3
Zn	90	200	60
Cloruro	17 000	25 000	15 000
Fluoruro	200	500	120
Solfato	25 000	50 000	17 000
DOC (*)	480	1 000	320
TDS (**)	70 000	100 000	—

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione di L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto, se il risultato della prova non supera 1 000 mg/kg (è disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

(**) È possibile servirsi dei valori per il TDS in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Per i rifiuti monolitici gli Stati membri devono fissare criteri che garantiscano lo stesso livello di protezione ambientale dato dai valori limite sopra riportati.

2.4.2. Altri criteri

Oltre ai valori limite per il colaticcio di cui al punto 2.4.1, i rifiuti pericolosi devono rispettare anche i seguenti criteri:

Parametro	Valori
LOI (*)	10 %
TOC (*)	6 % (**)
ANC (capacità di neutralizzazione degli acidi)	Deve essere sottoposta a valutazione

(*) Deve essere usato il valore LOI oppure il valore TOC.

(**) Se non si raggiunge tale valore, l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché si raggiunga il valore di 1 000 mg/kg per il DOC a L/S = 10 l/kg, al valore di pH del materiale o al valore pH compreso tra 7,5 e 8,0.

2.5. Criteri per il deposito sotterraneo

Per l'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei occorre effettuare una valutazione della sicurezza specifica del sito, conformemente a quanto stabilito nell'allegato A. I rifiuti possono essere ammessi solo se compatibili con tale valutazione.

Nei depositi sotterranei per rifiuti inerti sono ammessi soltanto i rifiuti conformi ai criteri stabiliti al punto 2.1.

Nei depositi sotterranei per rifiuti non pericolosi sono ammessi soltanto i rifiuti conformi ai criteri stabiliti al punto 2.2 o al punto 2.3.

Nei depositi sotterranei per rifiuti pericolosi sono ammessi soltanto i rifiuti conformi alla valutazione della sicurezza specifica per il sito. In tal caso non si applicano i criteri stabiliti al punto 2.4. I rifiuti tuttavia devono essere sottoposti alla procedura di ammissione stabilita nella sezione 1.

3. METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI

Il campionamento e l'analisi per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.

Gli Stati membri possono decidere che:

- 1) il campionamento possa essere effettuato da produttori di rifiuti o operatori a condizione che una sufficiente supervisione di persone indipendenti e qualificate o di istituzioni assicuri che gli obiettivi stabiliti dalla direttiva vengano raggiunti;
- 2) l'analisi dei rifiuti possa essere effettuata da produttori di rifiuti o operatori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

In attesa che la norma del CEN sia adottata formalmente come norma europea (EN), gli Stati membri si servono delle norme o delle procedure nazionali o del progetto di norma CEN, una volta che questa avrà raggiunto lo stadio di prEN.

Devono essere impiegati i metodi sotto indicati.

Campionamento

Per il campionamento dei rifiuti — ai fini della determinazione della categoria di base, della verifica di conformità e delle verifiche in loco — è necessario elaborare un apposito piano conformemente alla parte 1 della norma di campionamento attualmente allo studio del CEN.

Proprietà generiche dei rifiuti

EN 13137	Determinazione del TOC in acqua, fanghi e sedimenti
PrEN 14346	Calcolo della materia secca mediante determinazione del residuo secco o del tenore d'acqua

Test del colaticcio

PrEN 14405	Test del comportamento del colaticcio — Prova di percolazione del getto per i costituenti inorganici (Prova di percolazione del getto per i costituenti inorganici)
EN 12457/1-4	Colaticcio — Test di conformità del colaticcio di materiali e fanghi di rifiuti granulari: Parte 1: L/S = 2 l/kg, dimensione della particella < 4 mm Parte 2: L/S = 10 l/kg, dimensione della particella < 4 mm Parte 3: L/S = 2 e 8 l/kg, dimensione della particella < 4 mm Parte 4: L/S = 10 l/kg, dimensione della particella < 10 mm

Digestione dei rifiuti grezzi

EN 13657	Digestione per la determinazione successiva della porzione di elementi solubile nell'acqua regia (digestione parziale dei rifiuti solidi prima dell'analisi elementare, lasciando intatta la matrice di silicato)
EN 13656	Digestione assistita con microonde della soluzione di acido idrofluorico (HF), acido nitrico (HNO ₃) e acido idroclorico (HCl) per la determinazione successiva degli elementi (digestione totale dei rifiuti solidi prima dell'analisi elementare)

Analisi

ENV 12506	Analisi degli eluiti — Determinazione di pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO ₂ , Pb, S totale, SO ₄ , V e Zn (Analisi dei costituenti inorganici dei rifiuti solidi e/o dei loro eluiti; elementi maggiori, minori e in tracce)
ENV 13370	Analisi degli eluiti — Determinazione di N ammoniacale, AOX, conducibilità, Hg, indice fenolo, TOC, CN facilmente liberabile, F. [Analisi dei costituenti inorganici dei rifiuti solidi e/o dei loro eluiti (anioni)]
PrEN 14039	Determinazione del tenore in idrocarburi nella gamma C10-C40 con cromatografia in fase gassosa

Il presente elenco sarà modificato quando saranno disponibili nuove norme CEN.

Per quanto riguarda le prove ed analisi per le quali non sono ancora disponibili metodi CEN i metodi impiegati devono essere approvati dalle autorità competenti.

*Allegato A***VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DEPOSITI SOTTERRANEI****1. PRINCIPI DI SICUREZZA PER TUTTI I TIPI DI DEPOSITO SOTTERRANEO****1.1. L'importanza della barriera geologica**

Obiettivo ultimo dello smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei è isolare i rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che come tutti gli altri aspetti tecnici deve rispettare i prescritti requisiti.

I requisiti della direttiva quadro in materia di acque (2000/60/CE) possono essere rispettati solo dimostrando la sicurezza a lungo termine dell'impianto (cfr. punto 1.2.7). L'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), della direttiva 2000/60/CE vieta di norma di scaricare direttamente agenti inquinanti nelle acque sotterranee. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale direttiva gli Stati membri sono tenuti a prendere misure per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.

1.2. Valutazione dei rischi specifica per il sito

Per la valutazione dei rischi è necessario individuare:

- il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati),
- i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque sotterranee),
- le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono raggiungere la biosfera, e
- la valutazione dell'impatto delle sostanze che possono raggiungere la biosfera.

I criteri di ammissibilità per lo stoccaggio sotterraneo devono essere basati, fra l'altro, sull'analisi della roccia ospitante, accertando che per quanto riguarda il sito non sia applicabile alcuna delle condizioni dell'allegato I della direttiva discariche (ad eccezione dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'allegato I).

I criteri di ammissibilità possono essere determinati soltanto tenendo conto delle condizioni locali. A tale scopo è necessario accertare che gli strati sono adatti per la collocazione di un deposito, cioè valutare i rischi legati al contenimento, tenendo conto del sistema generale costituito dai rifiuti, dalle strutture e cavità artificiali e dalla natura della roccia ospitante.

La valutazione dei rischi dell'impianto su misura per il sito deve essere effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa. L'esito delle valutazioni consentirà di definire le misure di controllo e di sicurezza necessarie e di determinare i criteri di ammissibilità.

È necessario effettuare un'analisi integrata della valutazione delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:

- 1) valutazione geologica;
- 2) valutazione geomeccanica;
- 3) valutazione idrogeologica;
- 4) valutazione geochimica;
- 5) valutazione dell'impatto sulla biosfera;
- 6) valutazione della fase operativa;
- 7) valutazione a lungo termine;
- 8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie del sito.

1.2.1. Valutazione geologica

È necessaria un'indagine della struttura geologica di un sito, se non è già nota, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad accertare che il sito è adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attività sismica su tali strutture. È indispensabile prendere in considerazione anche siti alternativi.

1.2.2. Valutazione geomeccanica

La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.

È necessario accertare che:

- 1) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né sulla superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;
- 2) la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne il crollo durante l'utilizzo;
- 3) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la compatibilità con le proprietà geomeccaniche della roccia ospitante.

1.2.3. Valutazione idrogeologica

È indispensabile un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare la configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla conduttività idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.

1.2.4. Valutazione geochimica

È indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonché una descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilità sul sistema geochimico.

1.2.5. Valutazione dell'impatto sulla biosfera

È indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal deposito sotterraneo. Vanno svolti anche studi di base per determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.

1.2.6. Valutazione della fase operativa

Per quanto riguarda la fase operativa l'analisi deve accertare:

- 1) la stabilità delle cavità come stabilito al punto 1.2.2.;
- 2) non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e la biosfera;
- 3) non esistono rischi inaccettabili per il esercizio dell'impianto.

L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti messi al bando dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva discariche, non è consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste (temperatura, umidità), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscelanea non identificata.

Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono rischi inaccettabili di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza.

1.2.7. Valutazione a lungo termine

Per conseguire l'obiettivo di una collocazione in discarica sostenibile, la valutazione dei rischi deve comprendere previsioni di lungo periodo. Va accertato quindi che durante la fase post-operativa a lungo termine del deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con la biosfera.

È necessario analizzare quantitativamente sul lungo periodo le barriere del sito di stoccaggio sotterraneo (come la qualità dei rifiuti, le strutture artificiali, le opere di consolidamento e di sigillatura di pozzi e forature), le caratteristiche prestazionali della roccia ospitante, degli strati circostanti e del terreno di copertura e valutarle sulla base di dati specifici del sito o di calcoli deduttivi sufficientemente prudenti. Va tenuto conto anche delle condizioni geochimiche e geoidrologiche come la circolazione delle acque sotterranee (cfr. le sezioni 1.2.3 e 1.2.4), l'efficacia delle barriere, l'attenuazione naturale e il colaticcio dei rifiuti depositati.

La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo deve essere accertata attraverso un esame che comprenda una descrizione della situazione iniziale in un momento specifico (ad esempio il momento della chiusura) seguita da una previsione dei maggiori cambiamenti previsti nel tempo geologico. Vanno infine valutate le conseguenze del rilascio delle sostanze coinvolte dal deposito sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che tengano conto della possibile evoluzione a lungo termine della biosfera, della geosfera e del deposito sotterraneo.

Nel valutare i rischi legati ai rifiuti a lungo termine non è necessario tenere conto dei contenitori e del rivestimento delle cavità per la loro durata limitata.

1.2.8. *Valutazione di impatto degli impianti di raccolta di superficie*

Anche quando sono destinati allo smaltimento sotterraneo, i rifiuti portati al sito vengono scaricati, sottoposti a prove e talvolta stoccati in superficie prima di raggiungere la destinazione finale. Gli impianti di raccolta devono essere progettati e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana e all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti per gli altri impianti di raccolta dei rifiuti.

1.2.9. *Valutazione degli altri rischi*

Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere stoccati in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati da attività minerarie. Non sono ammessi rifiuti che contengono o possono produrre sostanze pericolose per la salute umana, come ad esempio germi patogeni di malattie contagiose.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER IL DEPOSITO SOTTERRANEO APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI RIFIUTI

2.1. **Rifiuti esclusi**

Conformemente ai punti da 1.2.1 a 1.2.8, i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito non possono assolutamente essere collocati in un deposito sotterraneo. Fra questi sono compresi:

- a) i rifiuti elencati all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva discariche;
 - b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi:
 - un cambiamento di volume,
 - una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi, o
 - qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della barriera.
- I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio;
- c) i rifiuti biodegradabili;
 - d) i rifiuti dall'odore pungente;
 - e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che:
 - provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti,
 - in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10 % alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività;
 - f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle condizioni geomeccaniche;
 - g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate;
 - h) i rifiuti che contengono o possono produrre germi patogeni di malattie contagiose [come stabilito all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva discariche].

2.2. Elenco dei rifiuti idonei allo stoccaggio sotterraneo

Sono idonei allo stoccaggio sotterraneo i rifiuti inerti, i rifiuti pericolosi e non pericolosi non esclusi dai punti 2.1 e 2.2.

Gli Stati membri hanno facoltà di redigere elenchi di rifiuti ammissibili negli impianti di stoccaggio sotterraneo, conformemente alle categorie di cui all'articolo 4 della direttiva discariche.

2.3. Valutazione specifica dei rischi legati al sito

L'ammissione dei rifiuti in un sito è soggetta a una valutazione dei rischi specifici del sito in questione.

Le valutazioni specifiche dei siti descritte al punto 1.2 per i rifiuti ammissibili al deposito sotterraneo devono accertare che il livello di isolamento dalla biosfera è accettabile. I criteri devono essere rispettati nelle condizioni previste per lo stoccaggio.

2.4. Condizioni di ammissione

È possibile depositare i rifiuti in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati da attività minerarie.

I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.

3. CONSIDERAZIONI SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI MINIERE DI SALGEMMA

3.1. Importanza della barriera geologica

Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:

- riveste il ruolo di roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti,
- insieme agli strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite), costituisce una barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e, se necessario, che impedisca ai liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attività del deposito sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attività della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l'acqua che potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare nell'area di smaltimento,
- nelle miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un evento geologico a lungo termine come il movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare). Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.

3.2. Valutazione a lungo termine

La sicurezza a lungo termine di una discarica sotterranea situata in uno strato roccioso di salgemma va accertata principalmente designando la roccia salina come barriera. La roccia salina risponde al requisito di impermeabilità ai gas e ai liquidi, grazie alla sua natura convergente è in grado di incapsulare i rifiuti e di isolarli completamente al termine del processo di trasformazione.

La natura convergente della roccia salina non è quindi in contrasto con la necessità di disporre di cavità stabili nella fase operativa. La stabilità è un fattore importante per garantire la sicurezza operativa e mantenere l'integrità della barriera geologica senza limitazioni di tempo, assicurando così la protezione della biosfera. I rifiuti devono essere mantenuti in isolamento permanente rispetto alla biosfera. Il cedimento controllato del terreno di copertura o altri difetti prevedibili a lungo termine sono accettabili solo se è possibile dimostrare che potranno verificarsi esclusivamente trasformazioni diverse dalla rottura, che rimarrà comunque integra la barriera geologica e che non si formeranno vie di contatto tra l'acqua e i rifiuti o i rifiuti e la biosfera.

4. CONSIDERAZIONI SUPPLEMENTARI CON RIFERIMENTO ALLA ROCCIA DURA

Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una profondità di parecchie centinaia di metri; la roccia dura può essere costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria.

4.1. Principi di sicurezza

Lo stoccaggio sotterraneo nella roccia dura è un metodo pratico per evitare di scaricare sulle generazioni future la responsabilità dei nostri rifiuti, costruendo le strutture di questo tipo in modo che siano passive e non richiedano manutenzione. Inoltre la struttura non deve impedire il recupero dei rifiuti o la possibilità futura di attuare misure correttive e deve essere progettata in modo da garantire che le generazioni future non subiscano conseguenze ambientali negative dovute alle attività delle generazioni attuali.

Il nucleo dei principi di sicurezza a cui occorre attenersi per lo smaltimento sotterraneo dei rifiuti è l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera, nonché l'attenuazione naturale degli agenti inquinanti che si sprigionano dai rifiuti. Per alcuni tipi di sostanze e di rifiuti pericolosi è indispensabile proteggere la collettività e l'ambiente dall'esposizione costante e protratta nel tempo. Per periodo prolungato si intendono parecchie migliaia di anni. Grazie allo stoccaggio nella roccia dura un livello di protezione di questo tipo è possibile. A tale scopo ci si può servire di una miniera non più sfruttata per le attività estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo.

Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sarà quindi la capacità dell'ambiente circostante di attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di una fuga da una struttura di questo tipo.

Per rispettare i requisiti della direttiva quadro in materia di acque (2000/60/CE) è necessario accertare la sicurezza a lungo termine dell'impianto (cfr. punto 1.2.7). Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura il deposito deve essere situato al di sotto della falda acquifera. L'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), della direttiva vieta come principio generale lo scarico diretto di agenti inquinanti nelle acque sotterranee. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva gli Stati membri sono tenuti a prendere misure per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura rispetta tale requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera — e in particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto con essa — in quantità o concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. È necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.

Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle strutture artificiali può portare alla formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.

*Allegato B***SINTESI DELLE OPZIONI PER LA COLLOCAZIONE IN DISCARICA PREVISTE DALLA DIRETTIVA IN MATERIA****Introduzione**

La figura 1 fornisce una sintesi delle possibilità di collocazione in discarica previste dalla direttiva sulle discariche, oltre ad alcuni esempi di sottocategorie delle categorie principali di discariche. Il punto di partenza (in alto a sinistra) è costituito dai rifiuti da collocare in discarica. Ai sensi dell'articolo 6, lettera a), per la maggior parte dei rifiuti prima della collocazione in discarica è previsto un trattamento. La definizione generale di «trattamento» è relativamente ampia e in larga misura affidata alle autorità competenti degli Stati membri. Per ipotesi i rifiuti considerati non appartengono a nessuna delle categorie elencate all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva discariche.

Discarica per rifiuti inerti

Il primo interrogativo consiste nello stabilire se i rifiuti debbano o no essere classificati come pericolosi. Se i rifiuti non sono pericolosi (secondo la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e l'attuale elenco dei rifiuti) occorre chiedersi se i rifiuti siano inerti. Se possiedono i requisiti per essere collocati in una discarica per rifiuti inerti (categoria A, cfr. figura 1 e tabella 1), i rifiuti possono essere ovviamente ammessi in una discarica di questo tipo.

I rifiuti inerti possono essere ammessi anche in una discarica per rifiuti non pericolosi se sono conformi ai criteri prescritti (come dovrebbe avvenire in generale).

Discarica per rifiuti non pericolosi, con sottocategorie

Se i rifiuti non sono pericolosi né inerti, devono essere classificati non pericolosi, e devono quindi essere collocati in una discarica per rifiuti non pericolosi. Gli Stati membri hanno facoltà di individuare sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi in conformità con le loro strategie nazionali di gestione dei rifiuti, a condizione che vengano rispettati i criteri della direttiva discariche. Nella figura 1 compaiono tre grandi sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi: discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile (B1), discariche per rifiuti inorganici (B2), e discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici. I siti di categoria B1 possono essere ulteriormente suddivisi in siti per rifiuti non conformi ai criteri stabiliti al punto 2.2.2 relativamente ai rifiuti inorganici non pericolosi che possono essere collocati in discarica insieme ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (B1a) e in siti per rifiuti conformi a tali criteri (B1b). I siti di categoria B2 possono essere ulteriormente suddivisi in discariche per bioreattori e discariche per rifiuti meno reattivi e sottoposti a trattamento biologico. È possibile che alcuni Stati membri desiderino introdurre ulteriori sottoclassificazioni per le discariche di rifiuti non pericolosi, e nell'ambito di ciascuna sottocategoria è possibile inserire monodiscariche o discariche per rifiuti solidificati o monolitici (cfr. la nota che segue la tabella 1). Gli Stati membri possono elaborare criteri nazionali di ammissibilità per garantire la corretta assegnazione dei rifiuti non pericolosi alle diverse sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. Se non si desidera creare una sottoclassificazione per le discariche destinate ai rifiuti non pericolosi, tutti i rifiuti non pericolosi (beninteso in conformità con le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della direttiva discariche) possono essere collocate in una discarica per rifiuti misti non pericolosi (categoria B3).

Collocazione di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi

Se i rifiuti sono pericolosi (ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e dell'attuale elenco dei rifiuti), è possibile che il trattamento abbia reso i rifiuti conformi ai criteri per la collocazione di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi, in aree per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile conformi ai criteri del punto 2.2.2 (categoria B1b). I rifiuti possono essere granulari (resi chimicamente stabili) oppure solidificati o monolitici.

Discarica per rifiuti pericolosi

Se i rifiuti pericolosi non sono conformi ai criteri per la collocazione in una discarica di categoria B1b o in un'area per rifiuti non pericolosi, il secondo interrogativo potrebbe riguardare la loro conformità o meno ai criteri per l'ammissione in una discarica per rifiuti pericolosi (categoria C). In caso affermativo, i rifiuti possono essere collocati in una discarica per rifiuti pericolosi.

Se non sono rispettati i criteri per l'ammissione in una discarica per rifiuti pericolosi, i rifiuti possono essere sottoposti ad ulteriore trattamento e a nuove prove, fino a quando risultino conformi ai criteri.


Stoccaggio sotterraneo

In alternativa i rifiuti possono essere sottoposti a prove per verificare se siano conformi ai criteri per lo stoccaggio sotterraneo. In caso affermativo, i rifiuti possono essere collocati in una struttura per lo stoccaggio sotterraneo dei rifiuti pericolosi (categoria D_{HAZ}). In caso di non conformità ai criteri, i rifiuti possono essere sottoposti ad ulteriore trattamento e a nuove prove.

Benché vada probabilmente riservato a speciali rifiuti pericolosi, in linea di principio si può fare ricorso allo stoccaggio sotterraneo anche per i rifiuti inerti (categoria D_{INERT}) e per i rifiuti non pericolosi (categoria D_{NON-HAZ}).

Figura 1

Diagramma che presenta le possibilità di collocazione in discarica offerte dalla direttiva sulle discariche di rifiuti



(*) In teoria il deposito sotterraneo è possibile anche per rifiuti inerti e non pericolosi.

Tabella 1

Sintesi delle categorie di discariche ed esempi di sottocategorie

Categoria di discarica	Sottocategorie principali (impianti di deposito sotterraneo, monodiscariche e discariche per rifiuti solidificati e monolitici (*) ammissibili in tutte le categorie di discariche)	ID	Criteri di ammissibilità
Discarica per rifiuti inerti	Discarica in cui sono ammessi rifiuti inerti	A	I criteri per il colaticcio e per il tenore di componenti organici sono stabiliti a livello di UE (sezione 2.1.2). I criteri per il tenore di componenti inorganici possono venire stabiliti a livello di Stati membri.
Discarica per rifiuti non pericolosi	Discarica per rifiuti inorganici non pericolosi a basso tenore di materiale organico o biodegradabile, se i rifiuti non sono conformi ai criteri stabiliti alla sezione 2.2.2 per i rifiuti inorganici non pericolosi che possono essere collocati in discarica insieme a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.	B1a	I criteri per il colaticcio e per il contenuto totale non sono stabiliti a livello di UE.
	Discarica per rifiuti inorganici non pericolosi a basso tenore di materiale organico o biodegradabile.	B1b	I criteri per il colaticcio, per il tenore di materia organica (TOC) ed altre proprietà sono stabiliti a livello di UE, come pure i criteri per i rifiuti granulari non pericolosi e per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (sezione 2.2). I criteri supplementari di stabilità per questi ultimi devono essere fissati a livello di Stati membri. I criteri per i rifiuti monolitici devono essere fissati a livello di Stati membri.
	Discarica per rifiuti organici non pericolosi.	B2	I criteri per il colaticcio e per il contenuto totale non sono stabiliti a livello di UE.
	Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici.	B3	I criteri per il colaticcio e per il contenuto totale non sono stabiliti a livello di UE.
Discarica per rifiuti pericolosi	Discarica di superficie per rifiuti pericolosi	C	I criteri per il colaticcio applicabili ai rifiuti granulari pericolosi e al contenuto totale di alcuni componenti sono stati fissati a livello di UE (sezione 2.4). I criteri per i rifiuti monolitici devono essere fissati a livello di Stati membri. Gli Stati membri possono fissare criteri supplementari per i contaminanti.
	Sito per lo stoccaggio sotterraneo	D _{HAZ}	I requisiti speciali fissati a livello di UE sono elencati nell'allegato A.

(*) Le sottocategorie relative ai rifiuti monolitici riguardano solo B1, C, D_{HAZ} ed eventualmente A.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2003

che respinge la richiesta di deroga alla decisione 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi

[notificata con il numero C(2002) 5501]

(2003/34/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (¹), in particolare l'articolo 37 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione 2001/822/CE riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, possono essere concesse deroghe alle norme d'origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in un paese o territorio, mentre l'articolo 37, paragrafo 4, prevede che in ogni caso si proceda ad un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
- (2) Il 20 febbraio 2002, i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta di deroga alle norme d'origine per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero non originario dei paesi ACP, importato dalla Colombia nelle Antille olandesi per essere trasformato e successivamente esportato nella Comunità nell'arco di un periodo di cinque anni. Tale deroga dovrebbe incidere positivamente sullo sviluppo dell'industria esistente. I Paesi Bassi hanno chiesto che essa venisse applicata nell'ambito del cumulo dell'origine ACP/CE-PTOM autorizzato per un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE.
- (3) Il 13 maggio 2002, i Paesi Bassi hanno ritirato la propria richiesta in attesa dei risultati di un ulteriore esame delle possibilità di fornire zucchero dei paesi ACP al produttore in questione.
- (4) Il 4 ottobre 2002, i Paesi Bassi hanno fornito ulteriori informazioni, in base alle quali i produttori di zucchero in cinque diversi paesi ACP si erano rifiutati, nel maggio e giugno 2002, di fornire lo zucchero richiesto al produttore, mentre un produttore di zucchero della

Guyana si era detto disposto a fornire i quantitativi e la qualità richiesti, anche se a un prezzo (450 USD/tonnellata FOB Georgetown) di gran lunga superiore rispetto a quello dello zucchero colombiano (275 USD/tonnellata franco magazzino acquirente). I Paesi Bassi hanno chiesto che venisse riesaminata la richiesta di deroga alle norme d'origine, in particolare alla luce delle suddette informazioni.

- (5) In particolare, i Paesi Bassi affermano che il costo della manodopera e le spese d'esercizio nelle Antille ammontano a 1 095 570 EUR per 3 000 tonnellate di prodotti finiti. Il valore di questi ultimi ammonta a 3 241 200 EUR.
- (6) Da un esame delle informazioni emerge che, sia nel caso dello zucchero colombiano che di quello della Guyana, il valore aggiunto della transazione, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, lettera i), supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.
- (7) In base alle informazioni fornite dai Paesi Bassi in occasione della richiesta presentata il 20 febbraio 2002, il produttore ha ottenuto, nell'ambito del contingente annuale di 28 000 tonnellate per il 2002, una licenza di importazione per una quantitativo pari a 6 222 tonnellate. Di conseguenza, la richiesta presentata dal produttore per il 2002, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione (²), ammontava a 10 000 tonnellate. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 192/2002, il produttore doveva presentare la propria richiesta per il 2002 alle autorità nazionali nell'arco dei primi dieci giorni lavorativi del febbraio di quell'anno. Il produttore in questione ha presentato la propria richiesta di licenza di importazione prima della presentazione, da parte dei Paesi Bassi, della richiesta iniziale di deroga alle norme d'origine. Nel presentare la richiesta di licenza di importazione, il produttore in questione non poteva supporre che sarebbe stata concessa una deroga alle norme d'origine. Pertanto, egli ha agito d'azzardo, non sapendo se si potessero utilizzare alcuni o tutti i certificati, con l'eventuale rischio di perdere la garanzia.

(¹) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(²) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55.

- (8) Alla luce di quanto sopra, la deroga richiesta non appare giustificata ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'allegato III. Le informazioni fornite indicano che le norme riguardanti il cumulo dell'origine possono fornire una soluzione al problema. In particolare, non sono state fornite informazioni a dimostrazione del fatto che la transazione basata sull'utilizzo di zucchero della Guyana sarebbe così antieconomica da costringere il produttore a cessare le proprie attività. Inoltre, dal momento che il valore aggiunto della transazione nel caso dello zucchero colombiano e di quello della Guyana supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito, non si applica l'articolo 37, paragrafo 7.

- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È respinta la richiesta di deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio riguardante le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi, presentata inizialmente il 20 febbraio 2002 dai Paesi Bassi e completata il 4 ottobre 2002.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2003

che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento del benalaxil-M, benthiavalicarb, 1-metilciclopropene, prothioconazole e fluoxastrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2002) 5575]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/35/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 22 febbraio 2002 la società Isagro, Italia, ha presentato alle autorità portoghesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva benalaxil-M, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 19 aprile 2002 la società Kumiai Chemicals Industry Co Ltd ha presentato alle autorità del Belgio un fascicolo per la sostanza attiva benthiavalicarb. Il 28 febbraio 2002 la società Rohm & Haas ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo per la sostanza attiva 1-metilciclopropene. Il 25 marzo 2002 la società Bayer Crop Science ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo per la sostanza attiva prothioconazole. Il 25 marzo 2002 la società Bayer Crop Science ha presentato alle autorità del Regno Unito un analogo fascicolo per la sostanza attiva fluoxastrobin.
- (3) Le autorità del Portogallo, del Belgio e del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

- (4) La presente decisione intende confermare ufficialmente sul piano comunitario che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato come relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni circa l'opportunità di inserire o meno la sostanza attiva in esame nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le relative condizioni.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

*ALLEGATO***Sostanze attive oggetto della presente decisione**

N.	Nome comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
1	Benalaxil-M non attribuito	ISAGRO, Italia	22.2.2002	PT
2	Benthiavalicarb Cipac No 744	KUMIAI Chemicals Industry Co Ltd	19.4.2002	BE
3	1-metilciclopropene non attribuito	Rohm & Haas	28.2.2002	UK
4	Prothioconazole Cipac No 745	Bayer AG	25.3.2002	UK
5	Fluoxastrobin Cipac No 746	Bayer AG	25.3.2002	UK